REGOLAMENTO (CE) N. 540/2009 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1450/2004 relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche comunitarie sull'innovazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia [1], in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione, del 13 agosto 2004, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche comunitarie sull'innovazione recante attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con riferimento alla produzione e allo sviluppo di statistiche comunitarie sull'innovazione [2] specifica le statistiche richieste, precisandone le disaggregazioni, la periodicità e i termini di trasmissione, e contiene raccomandazioni metodologiche in vista della produzione di dati comunitari armonizzati.

(2) È necessario modificare e aggiornare le disposizioni in tema di monitoraggio delle attività di innovazione al fine di soddisfare esigenze crescenti e in rapida evoluzione nel settore ambientale.

(3) È necessario ridurre al minimo l'onere a carico delle imprese, pur garantendo che i dati rilevati siano di buona qualità e soddisfino le esigenze di informazione.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sezione 1 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1450/2004 è modificata come segue:

1) nel codice 7, la voce inserita nella colonna «Titolo» è sostituita dalla seguente:

«Numero di imprese che svolgono attività di innovazione che hanno indicato come molto rilevanti gli obiettivi dell'innovazione»;

2) nel codice 9, alla voce inserita nella colonna «Osservazioni» è aggiunto quanto segue:

«— facoltativo per l'anno civile 2008».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2009.

Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione

[1] GU L 230 del 16.9.2003, pag. 1.
[2] GU L 267 del 14.8.2004, pag. 32.